



Prot. 1093/20/fncf/fta

Roma, 23 novembre 2020

Spett.le  
Age.na.s.  
c.a. del Comitato di Presidenza della  
Commissione Nazionale per la Formazione  
Continua  
pec: [ecm@pec.agenas.it](mailto:ecm@pec.agenas.it)  
mail: [cnfc@agenas.it](mailto:cnfc@agenas.it)

**Oggetto:** *valutazione in termini di esoneri e formazione individuale delle situazioni specifiche legate alle professioni di Chimico e Fisico*

In riferimento all'oggetto, considerato che ad oggi non vi sono state modifiche all'attuale Manuale del Professionista Sanitario, la scrivente Federazione Nazionale rappresenta la necessità di sottoporre al Comitato di Presidenza la possibilità di valutare ulteriori casi da contemplare relativamente alla formazione individuale (autoformazione) ed agli esoneri rispetto a quanto già inserito nel Manuale.

La necessità scaturisce anche dalla specificità della professione sanitaria di Chimico e Fisico ed il relativo campo di attività, per i quali non sempre vi è disponibilità di corsi di formazione o gli stessi sono organizzati all'interno di strutture Ministeriali e/o Enti pubblici per il proprio personale dipendente.

### **§3 - Formazione individuale**

Autoformazione: attualmente è possibile inserire solamente attività di lettura di testi, riportando il titolo del testo, e come da segnalazioni pervenute, si evidenzia che non viene riconosciuta da Co.Ge.A.P.S. altra attività di autoformazione.

Si ritiene pertanto necessario un chiarimento da parte della CNFC sulla necessità di estendere tale concetto ad altre attività di autoformazione che non siano esclusivamente lettura di testi.

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici ritiene che nell'ambito dell'autoformazione rientrino: attività di studio di testi normativi e/o specifici di utilizzo di macchinari e attrezzature, preparazione per esami di stato, presenza in fiere di particolare interesse specifico del settore, preparazione ad esami abilitanti quali ad esempio RSPP, Gas tossici, Professionisti antincendio, Tecnici Competenti in Acustica, Chimici di Porto.



#### §4.1 Esoneri

- Scuole di specializzazione

La Federazione Nazionale pone alla Vostra attenzione la necessità di *uniformare* e dunque *ampliare gli esoneri* tenendo conto di tutte le professioni sanitarie, con particolare riferimento alle nuove professioni sanitarie inserite con la Legge n.3/2018 e conseguentemente riconoscere l'esonero anche per le Scuole di Specializzazione di area non medica, quali quelle previste per Biologi, Chimici, Fisici, etc. ed ulteriori Scuole di Specializzazioni in corso di definizione ai fini del riconoscimento per il professionista sanitario. Analogo ragionamento di uniformità nel riconoscimento delle professioni va posto anche sulla tematica dei master, in modo che ogni master a cui partecipi un professionista sanitario possa essere riconosciuto.

- Attività specifiche della professione di Chimico e Fisico

La Federazione Nazionale ritiene opportuno valutare di inserire tra gli esoneri quelle attività formative, obbligatorie ed abilitanti che non prevedono per norma presenza di Provider esterni ad Enti come soggetti formatori, o per le quali non vi è interesse specifico da parte di Provider stante il numero esiguo di discenti.

In particolare si fa riferimento a:

- corsi di abilitazione base approvati dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per i professionisti antincendio di durata pari a 120 ore (D.M. 05/08/2011);
- corsi di abilitazione aggiornamento approvati dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per i professionisti antincendio di durata pari a 40 ore (D.M. 05/08/2011) – obbligo aggiornamento periodico;
- corsi di formazione per sostenere l'esame di abilitazione per gestione dei gas tossici (R.D. 9 gennaio 1927, n. 147);
- corsi di formazione per sostenere l'esame di abilitazione professionale per responsabile ADR, RID, ADN (D.Lgs. 35/2010) come previsto dal Ministero Infrastruttura e Trasporti.

Si tratta di corsi che sono obbligatori per il professionista per poter esercitare la sua attività professionale, corsi rilasciati principalmente da Enti e organi tecnici (VVF, Commissione MIT, etc.) e che prevedono una verifica approfondita anche pratica con superamento di esame finale.

Tra le altre attività si pone all'attenzione della CNFC l'opportunità di inserire negli esoneri anche i corsi di formazione dei professionisti sanitari che operano anche quali docenti, con riferimento all'attività formativa obbligatoria di aggiornamento ovvero 24 CFU o CFA in discipline antropo-psico-pedagogiche e tecnologie didattiche specifiche per le materie.

- Formazione erogata direttamente da Ministeri o Enti a proprio personale dipendente

La Federazione Nazionale, stante le richieste pervenute dal personale dipendente presente come professionista Chimico o Fisico in strutture pubbliche, chiede di valutare la possibilità di inserire come esoneri i corsi di formazione interna erogati esclusivamente al proprio personale dipendente da parte di Ministero dell'Interno, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali



# FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI CHIMICI E DEI FISICI



(MIPAAF), Ministero della Difesa, Ministero Infrastrutture e Trasporti, Agenzie delle Dogane. Tali corsi di formazione sono gestiti in maniera rintracciabile, registrata, documentata e verificata.

A margine si rappresenta che ulteriori contributi per il miglioramento del sistema di formazione continua professionale a partire dal Manuale sono già stati trasmessi al Gruppo di lavoro.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti

Cordiali saluti

Il Presidente  
Dott. Chim. Nausicaa Orlandi